

COMUNE DI TERRAGNOLO

Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 32 dd. 17 novembre 2014
Modificato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 8 settembre 2015

INDICE

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	pag. 4
CENNI STORICI	pag. 4
TITOLO I – PRINCIPI	
<i>Capo I - Elementi costitutivi</i>	
ART. 1 Denominazione e natura giuridica	pag. 6
ART. 2 Sede	pag. 6
ART. 3 Informazione ai cittadini	pag. 6
ART. 4 Segni distintivi	pag. 6
ART. 5 Finalità e compiti	pag. 7
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	
ART. 6 Libere forme associative	pag. 8
ART. 7 Regolamento	pag. 8
<i>CAPO I - Iniziativa popolare</i>	
ART. 8 Richieste di informazioni, petizioni e proposte	pag. 8
<i>CAPO II - Consultazione popolare</i>	
ART. 9 Consultazione popolare	pag. 9
ART. 10 Consulte, comitati e conferenze	pag. 9
<i>CAPO III - Referendum</i>	
ART. 11 Norme generali	pag. 10
ART. 12 Esclusioni	pag. 10
ART. 13 Norme procedurali	pag. 11
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI	
<i>CAPO I - Organi di governo</i>	
<i>SEZIONE I - Consiglio Comunale</i>	
ART. 14 Attribuzioni	pag. 12
ART. 15 Composizione	pag. 13
ART. 16 Convocazione	pag. 13
<i>SEZIONE II - Giunta Comunale</i>	
ART. 17 Attribuzioni e funzionamento	pag. 14
ART. 18 Gli Assessori	pag. 15
ART. 19 Mozione di sfiducia	pag. 15
ART. 20 Composizione	pag. 15
ART. 21 Consigliere delegato	pag. 16
<i>SEZIONE III - Il Sindaco</i>	
ART. 22 Il Sindaco	pag. 16
ART. 23 Gruppi consiliari	pag. 17
ART. 24 Il Consigliere comunale	pag. 18
ART. 25 Commissioni	pag. 19
<i>CAPO II - Iniziativa partecipazione e controllo</i>	
ART. 26 Norme generali	pag. 19
ART. 27 Iniziative e deliberazione delle proposte	pag. 20
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	
ART. 28 Principi	pag. 21
ART. 29 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	pag. 21

TITOLO V - GARANZIE

ART. 30 Opposizioni e ricorsi pag. 22

CAPO I - Il Difensore Civico

ART. 31 Il Difensore Civico pag. 23

ART. 32 Attivazione dell'istituto pag. 23

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 33 Principi pag. 24

ART. 34 Forma di gestione amministrativa pag. 24

ART. 35 Organizzazione pag. 24

ART. 36 Atti di natura tecnico-gestionale di competenza del Sindaco pag. 25

ART. 37 Atti di natura tecnico-gestionale di competenza della Giunta pag. 25

ART. 38 Il Segretario comunale pag. 26

ART. 39 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso pag. 27

ART. 40 Rappresentanza in giudizio pag. 27

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I - Principi generali

ART. 41 Enunciazione dei principi generali pag. 28

ART. 42 Convocazioni e comunicazioni pag. 28

ART. 43 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni pag. 28

ART. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni pag. 29

CAPO II - L'attività normativa

ART. 45 I regolamenti pag. 29

ART. 46 Le ordinanze pag. 29

ART. 47 Sanzioni amministrative pag. 29

CAPO III - Il procedimento amministrativo

ART. 48 Procedimento amministrativo pag. 30

ART. 49 Regolamento sul procedimento pag. 30

CAPO IV - Interventi economici

ART. 50 Principi pag. 30

TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA

ART. 51 Linee programmatiche pag. 31

ART. 52 Programmazione finanziaria – controllo pag. 31

ART. 53 Gestione – controllo pag. 31

ART. 54 Gestione del patrimonio pag. 32

ART. 55 Servizio di tesoreria pag. 32

ART. 56 Il revisore dei conti pag. 32

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 57 Norme generali pag. 33

ART. 58 Tariffe pag. 33

TITOLO X - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 59 Principi pag. 34

ART. 60 Forme collaborative pag. 34

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 Revisioni dello Statuto pag. 35

ART. 62 Norme transitorie pag. 35

ART. 63 Disposizioni finali pag. 36

STATUTO DEL COMUNE DI TERRAGNOLO

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune di Terragnolo si trova nell'omonima Valle ed ha un'estensione di 39,51 kmq.

Confina a nord con il Comune di Folgaria, a sud con i Comuni di Vallarsa e Trambileno, a ovest con il Comune di Rovereto, a est con i Comuni di Posina e Laghi. Nel territorio comunale esistono 33 frazioni: S. Nicolò, Fontanelle, Valduga, Valgrande, Perini, Piazza, Dosso, Maureri, Rovri, Pedrazzi, Peltre, Puechem, Pergheri, Stedileri, Valle, Zencheri, Castello, Croce, Costa, Camperi, Geroli, Pinterreno, Ghesteri, Segà, Scottini, Pornal, Potrich, Dieneri, Zoreri, Soldati, Baisi, Incapo e Campi; quasi tutte sono poste sulla sponda destra del torrente Leno, ad esclusione di Ghesteri, Geroli e Pinterreno che sono poste sulla sponda sinistra.

L'altitudine di Terragnolo va da un minimo di 430 m. sul livello del mare (S. Nicolò) ad un massimo di 1.100 m. (Scottini).

CENNI STORICI

Nel X secolo e limitatamente alla sinistra dell'Adige vi fu una modesta infiltrazione tedesco-bavarese con la colonizzazione delle alture poco abitate, fra le quali la Valle di Terragnolo.

L'esito di questa infiltrazione ebbe lo stesso risultato di quella ben più notevole dei longobardi, l'assorbimento cioè dei tedeschi da parte degli indigeni, tranne che nei 7 Comuni Vicentini, 8 Comuni Veronesi e a Terragnolo, sia per la particolare ubicazione geografica, sia soprattutto per la scarsità di persone originarie del luogo.

A questa immigrazione secondaria, nelle Valli di Terragnolo e di Vallarsa, se ne aggiunse un'altra nel secolo XIII a iniziativa dei Castelbarco, che vi chiamarono a sfruttarla colonizzatori tedeschi (legnaioli, carbonai, pastori).

Questo nuovo insediamento tedesco avvenne parallelamente a quello promosso dal Vescovo Federico Vanga (1207-1218).

Si dovrebbe pertanto ritenere, che già nel X secolo l'elemento tedesco sopraggiunto fosse prevalente.

A Terragnolo infatti, la popolazione parlava usualmente un idioma chiamato "slambrot" nel significato di un linguaggio ibrido che, pur mantenendo il primitivo carattere dell'antico tedesco-bavarese, per effetto di successive immigrazioni aveva accolto termini tedeschi recenti assieme a parole italiane.

Notizie certe, relative alle popolazioni residenti sulla montagna a sud-est di Rovereto, risalgono al 1225.

Fin dal 1216 era vicario vescovile, capitano della Valle Lagarina, Jacopino da Lizzana. Costui, nel 1225 aveva ottenuto dal Vescovo di Trento, l'investitura di alcuni possidenti nella Valle Lagarina, compresa la zona montagnosa sopra Rovereto.

Nel medesimo anno, Jacopino costituì Manfredo di Lizzana come suo villico, quale giudice, perché facesse ragione nella Pieve di Lizzana, tanto al monte come al piano, tanto ai tedeschi come ai latini.

Da ciò si può rilevare che il territorio giacente sulla montagna sopra Rovereto, nel 1225 faceva parte della Pieve di Lizzana, allora appartenente in feudo a Jacopino; in secondo luogo che entro i confini della stessa Pieve esistevano allora, accanto alla popolazione latina genti tedesche.

Un primo indizio storico che ci pervenne sulla gente accasatasi nella Valle di Terragnolo risulta da un'investitura dell'anno 1242 con la quale Sodegerio di Tito, allora podestà di Trento per l'imperatore, conferiva ad Odorico di Beseno tutti i masi, coi loro redditi che Jacopino, Signore di Lizzana, possedeva in Terragnolo.

A Terragnolo doveva esserci un'amministrazione interna già nel 1340, epoca in cui si cita un "ser Contius de Valduga" quale "sindicus totius pertice Terragnoli".

In seguito la comunità si è sempre più estesa e consolidata.

La Comunità di Terragnolo presentava un carattere particolare: la convivenza di due gruppi etnici, per cui le norme statutarie rivelano tracce del diritto romano e tracce di tradizioni tedesche e attestano le fusioni di due mentalità.

La copiosità dei documenti (capitoli ed ordini del Comune di Terragnolo dal 1634 al 1785) permette di ricostruire l'organizzazione interna della Comunità.

Era consuetudine convocare la pubblica regola nella piazza davanti la Chiesa, alla presenza di due testimoni e presieduta dal Massaro, per decidere in ordine alle iniziative di maggiore importanza della Comunità di Terragnolo.

TITOLO I PRINCIPI

CAPO I Elementi costitutivi

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

Il Comune di Terragnolo ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione, della Provincia e del presente Statuto.

Gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della Provincia Autonoma di Trento emanate in attuazione dagli artt. 80 e 81 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670.

Art. 2 Sede

Il Comune ha sede legale presso l'edificio Municipale in frazione Piazza n. 14.

Art. 3 Informazione ai cittadini

Gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti sono pubblicati ai fini della validità legale nell'albo informatico comunale.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

Art. 4 Segni distintivi

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 dd. 30.01.1987 approvata dalla Giunta Provinciale di Trento il 24.04.1987 sub. n. 3706 le cui caratteristiche sono: parte superiore con sfondo rosso nel quale figurano un'ascia ed una vanga

d'oro poste in croce di S. Andrea; parte inferiore su un campo d'argento un uccello, tarabuso, fermo in uno specchio d'acqua azzurra posta in punta.

Art. 5

Finalità e compiti

Il Comune di Terragnolo svolge funzioni attribuitegli dalle Leggi Nazionali, Regionali e dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché quelle che ritenga di interesse della propria Comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Il Comune si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: promuovere lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l'incontro con le altre comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi Statali, Regionali e Provinciali ed in collaborazione con i Comunità di Valle ed altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio locale comprese le attività e le iniziative del volontariato locale.

Nello svolgimento della propria attività e funzioni, il Comune si avvale di opportune iniziative utili ai fini del raggiungimento del miglior risultato, anche mediante strumenti di programmazione e della consultazione delle forze politiche, sociali, sindacali, economiche e culturali; favorisce collegamenti con i propri emigrati anche con l'adesione ad Enti specifici.

Può, inoltre, instaurare rapporti di collaborazione con Regione, Provincia, Comunità di Valle, Comuni, Enti Pubblici, Parrocchia e con Associazioni.

Il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati per l'esercizio di quei servizi in ordine ai quali una gestione diretta non risulti conveniente.

Esso svolge altresì i servizi per conto dello Stato secondo le modalità previste dalle leggi nonché le funzioni delegategli dalle Leggi Statali, Regionali e Provinciali.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

Art. 6 Libere forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione comunale e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comune può concedere strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni e ad altri organismi, anche privati, per il perseguimento di fini pubblici e di interessi diffusi.

Tali concessioni sono subordinate, ove occorra, a specifiche convenzioni che comprendono tra l'altro, anche gli eventuali rapporti economici.

Art. 7 Regolamento

Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I INIZIATIVA POPOLARE

Art. 8 Richieste di informazioni, petizioni e proposte

Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) Richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b) Petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;

- c) Proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

Le petizioni e le proposte di cui ai punti precedenti sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni.

Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

Il Consiglio e la Giunta comunale deliberano nel merito della proposta di cui sopra nei tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque entro 3 mesi.

Le proposte presentate al comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile.

CAPO II CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 9 Consultazione popolare

L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, o di parte della medesima, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 10 Consulte, comitati e conferenze

Il Consiglio comunale può costituire apposite consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini, il Consiglio comunale dovrà prevedere almeno una volta nel corso della durata in carica un'assemblea consultiva e/o propositiva con la popolazione.

Di tale assemblea sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi all'albo comunale 10 giorni prima della data stabilita.

Il Sindaco potrà inoltre promuovere incontri con la popolazione o con altri Enti ed Associazioni rappresentativi su tematiche sia di carattere generale sia per l'esame di problemi specifici interessanti una o più associazioni.

CAPO III REFERENDUM

Art. 11 Norme generali

Il referendum può essere consultivo e propositivo.

Il Sindaco indice il referendum consultivo qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al Comune; indice quello propositivo qualora lo richiedano cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il referendum può riguardare tutte le materie di competenza comunale di rilevanza generale.

La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno 7 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio di voto elettorale attivo alle elezioni comunali.

Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica che, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 12 Esclusioni

Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Non è consentita lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno.

Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso
- b) al bilancio preventivo e il conto consuntivo

- c) a provvedimenti concernenti i tributi e le tariffe del Comune
- d) a provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti
- e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni
- f) al personale del Comune, Consorzi ed Enti convenzionati
- g) agli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge
- h) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio Comunale
- i) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione
- j) alle materie nelle quali il comune condivide la competenza con altri enti
- k) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 13

Norme procedurali

Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità entro quattro mesi dalla data di presentazione della proposta di referendum, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei garanti.

Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum entro trenta giorni dalla pronuncia del comitato dei Garanti e fissa la data della consultazione non oltre sessanta giorni dalla data di emanazione dell'ordinanza di indizione.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Attribuzioni

Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.

Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento esercita le competenze assegnategli dalla Legge Regionale e le altre previste nell'ambito della legge dallo Statuto.

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, delibera:

- a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport; con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Terragnolo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione e dell'umanità intera;
- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 250.000,00 al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, spese tecniche, oneri fiscali e previdenziali, espropri, ecc.) o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- c) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lett. B), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere né sui relativi progetti definitivi;
- d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

- e) in materia di denominazione di vie e piazze, edifici pubblici, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperti al pubblico.
- f) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alle sue competenze.

Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Delibera inoltre la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge, garantendo la partecipazione di entrambi i generi.

Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina.

Il Consiglio esamina i ricorsi in opposizione avverso le proprie deliberazioni non soggette a controllo ed assume i provvedimenti conseguenti su quegli atti che la Giunta ritiene di sottoporre al suo esame.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzio, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 15 Composizione

La composizione del Consiglio comunale è disciplinata dalle norme regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi del Comune.

Art. 16 Convocazione

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Nella prima seduta il consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

Nell'ipotesi che il consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, il sindaco può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

Il regolamento stabilisce le modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale, secondo le modalità del Regolamento.

SEZIONE II GIUNTA COMUNALE

Art. 17 Attribuzioni e funzionamento

Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Spetta, altresì, alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti e atti di indirizzo riservano agli altri organi del Comune, al segretario ed ai funzionari incaricati.

Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene data formale comunicazione ai consiglieri capigruppo secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni e dal regolamento.

La Giunta comunale esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni ed assume i provvedimenti conseguenti e sottopone all'esame del Consiglio le opposizioni alle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 18

Gli assessori

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

Esercitano, per delega del Sindaco e, sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'istruttoria, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività definiti nell'atto di delega.

Art. 19

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

Art. 20

Composizione

Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da due assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.

La Giunta può essere anche composta da tre assessori, in tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente a due assessori e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Le dimissioni alla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune.

Art. 21 Consigliere delegato

Il Sindaco può nominare consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

Il consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

La struttura comunale collabora con il consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

SEZIONE III IL SINDACO

Art. 22 Il Sindaco

Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal Comune.

Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal consiglio.

Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne fissa le riunioni.

Promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta.

Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza; tali deleghe possono essere attribuite anche al segretario e funzionari incaricati, limitatamente alle materie nelle quali non sussiste discrezionalità di scelta.

Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Le deleghe ai singoli assessori e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Sindaco o un terzo dei consiglieri possono formulare al Consiglio la proposta motivata di revoca di amministratori, eletti dal Consiglio comunale, in aziende, istituzioni e consorzi, proponendo contestualmente i sostituti.

Il Sindaco delega un assessore, che assume la carica di Vice-Sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale del Governo, in caso di vacanza della carica, o di sua assenza, o di impedimento.

Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre Amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età; in caso di assenza di assessori, provvede il consigliere più anziano per età.

Il Sindaco, compatibilmente con le deleghe eventualmente già attribuite agli assessori, può incaricare, *mediante apposito atto*, uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza politica inerenti specifiche attività o servizi senza il potere di adottare atti che impegnino l'amministrazione comunale.

Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

Può inoltre stipulare i contratti ed altre convenzioni del Comune nel caso in cui il Segretario Comunale non possa intervenire per incompatibilità o per altri impedimenti.

Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale, di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 23

Gruppi consiliari

I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo con il consenso di quest'ultimo.

Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

Il regolamento degli organi istituzionali definisce le competenze ed il funzionamento della conferenza dei consiglieri capigruppo ed i rapporti con il Sindaco che la presiede, nonché delle commissioni consiliari permanenti e della Giunta comunale.

Art. 24

Il Consigliere comunale

Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

Ciascun consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

Il consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.

Il consigliere è tenuto a giustificare, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza di protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Il consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità fino al secondo grado, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.

Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del Comune.

Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge o dal regolamento.

ART. 25

Commissioni

Il Consiglio Comunale elegge i componenti delle commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire commissioni consiliari speciali.

Nelle commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.

La Giunta comunale può istituire commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

Fatte salve differenti disposizioni normative, le commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni senza di diritto di voto.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimento, anche di natura regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del consiglio comunale

Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

Nella nomina dei componenti delle commissioni deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi. Qualora, per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina.

CAPO II

INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 26

Norme generali

Ciascun consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

Il consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 27

Iniziativa e deliberazione delle proposte

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla Giunta, al Sindaco ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, *corredati* delle relazioni di accompagnamento.

Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni *consiliari* permanenti, *se costituite*, per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

Le proposte sono presentate per iscritto e, *qualora si riferiscano ad atti deliberativi*, devono *essere accompagnate da una relazione illustrativa per la conseguente istruttoria, secondo modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale*.

Ogni proposta all'esame del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto *o il regolamento* prescrivono espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre speciali maggioranze.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o se richieste dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

TITOLO IV ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 28 Principi

Il Consiglio elegge i componenti di commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi adottati dal Consiglio.

Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 26 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 29 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V GARANZIE

Art. 30 Opposizioni e ricorsi

E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino con generalità dichiarate
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 gg. Senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I

Il Difensore Civico

Art. 31

Il Difensore civico

E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 32

Attivazione dell'istituto

Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa l'istituto.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 33

Principi

L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

L'Amministrazione promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 34

Forma di gestione amministrativa

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

Gli articoli 36 e 37 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 35

Organizzazione

Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'art. 34 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'art. 34 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a, b) e c) del presente comma.

Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 36

Atti di natura tecnico-gestionale di competenza del Sindaco

Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

Il Sindaco o gli assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico-gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37

Atti di natura tecnico-gestionale di competenza della Giunta

La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

- g) qualora la relativa competenza non sia attribuita al Segretario Comunale o ad altro funzionario responsabile, individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico-gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico-gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

Il Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

Il Segretario Comunale, oltre alle funzioni di cui all'art. 35 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta Comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Spetta in particolare al segretario, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;

- c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

Il Regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al segretario e ai funzionari.

Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento organico del personale dipendente.

Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.

I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità ad esclusione di quelli relativi al trasferimento di diritti reali. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad essa, le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.

Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti e gli atti di indirizzo disciplinano l'esercizio da parte del Segretario e dei funzionari delle altre competenze.

Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 39

Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 40

Rappresentanza in giudizio

Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII ATTIVITA'

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 41 Enunciazione dei principi generali

Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 42 Convocazioni e comunicazioni

Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

L'avviso di convocazione contenente gli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. La consegna deve avvenire tramite messo comunale o dipendente all'uopo incaricato.

In alternativa alle modalità di consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale summenzionate, su specifica richiesta scritta del consigliere, la consegna di tale avviso potrà essere effettuata per via telematica all'indirizzo unico preventivamente segnalato.

Art. 43 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44
Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e delle consulte e dei revisori dei conti.

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II
L'attività normativa

Art. 45
I regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 46
Le ordinanze

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 47
Sanzioni amministrative

La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48

Procedimento amministrativo

L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento.

Art. 49

Regolamento sul procedimento

Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50

Principi

Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

TITOLO VIII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 51 Linee programmatiche

Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della comunità.

Art. 52 Programmazione finanziaria – controllo

Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

La Giunta Comunale relazione al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo e quello pluriennale osservando i principi di universalità, veridicità, unità integrità, specificazione, pareggio economico e finanziario.

Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione dell'ufficio di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziari.

Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 53 Gestione – controllo

La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posa in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54

Gestione del patrimonio

La Giunta determina le modalità di utilizzo dei beni comunali e sovrintende alla conservazione del patrimonio, assumendo la tenuta degli inventari e il loro aggiornamento. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Gli inventari sono pubblici e possono essere visionati dai cittadini che ne facciano richiesta.

I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quanto la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 55

Servizio di tesoreria

Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56

Il revisore dei conti

Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici del Comune.

Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX I SERVIZI PUBBLICI

Art. 57 Norme generali

I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 58 Tariffe

L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 59 Principi

Nel quadro degli obiettivi e fini perseguiti dalla Comunità locale, in ragione del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e associazione con gli altri Comuni, con le Comunità di Valle, con la Provincia Autonoma, con la Regione, con altre pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

Art. 60 Forme collaborative

In particolare il Comune può promuovere o aderire alle seguenti forme associative:

- a) **CONVENZIONI:** devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativo-sportivi il Comune può stipulare particolari convenzioni con associazioni di volontariato e/o cooperative, con altri Comuni, con la Comunità di Valle, con la Provincia Autonoma di Trento, con altri enti pubblici o soggetti privati.
- b) **CONSORZI:** il Comune può partecipare ad un consorzio con altri comuni ed enti pubblici al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritti, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.
Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.
Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
- c) **PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA:** la promozione o l'adesione ad accordi di programma è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune.
- d) **UNIONE DEI COMUNI:** al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di un'unione con i Comuni contermini, motivandone le ragioni della partecipazione, i fini e gli obiettivi in riferimento alla storia ed alle tradizioni locali, nonché alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

La Giunta comunale informa annualmente il Consiglio comunale sullo stato delle convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni con comuni, eventualmente presenti.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 Revisioni dello Statuto

Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale.

Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

La Giunta Comunale determinerà le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 62 Norme transitorie

Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Le disposizioni di cui agli articoli 17 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 63
Disposizioni finali

Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del codice civile.